

## La qualificazione degli Impianti Alimentati a Fonti Rinnovabili

La qualifica IAFR è **un prerequisito per l'ottenimento di alcuni tra i più importanti incentivi** previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cioè per:

- il rilascio dei Certificati Verdi
- per l'accesso alla Tariffa onnicomprensiva

La qualifica di "Impianto Alimentato da Fonti rinnovabili" (IAFR) deriva dalla riforma del sistema elettrico che ha introdotto anche i meccanismi di promozione delle fonti rinnovabili. La normativa attuale ha assegnato al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il compito di qualificare gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti dalle diverse normative.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è una società per azioni controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha come scopo quello di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso l'erogazione di incentivi e la promozione di campagne di informazione per un consumo sostenibile dell'energia.

Le principali norme che regolano la materia sono:

- Il Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 che attua la direttiva europea 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
- L'articolo 1, commi 1117- 1120 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
- L'articolo 26, comma 4-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222 che converte in legge il decreto 1/10/2007, n.159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (collegato alla legge finanziaria 2008)
- L'articolo 2, commi 136-161 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)
- Il decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che attua le disposizioni in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili presenti all'articolo 2, comma 150 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)

La qualificazione IAFR può essere ottenuta sia da impianti già entrati in funzione che da impianti che, al momento della richiesta, sono in progetto.

### Quali impianti sono qualificabili IAFR

Possono ottenere la qualifica IAFR gli impianti che sono alimentati da fonti rinnovabili, anche ibridi, entrati in esercizio successivamente al 1° aprile 1999 in seguito alle seguenti categorie di intervento:

- potenziamento/ripotenziamento
- rifacimento totale o parziale
- riattivazione
- nuova costruzione

Possono ottenere la qualifica IAFR gli impianti che operano in co-combustione entrati in esercizio prima del 1° aprile 1999 e che, successivamente a tale data, operino come centrali ibride.

Gli impianti ibridi sono gli impianti che producono energia elettrica utilizzando sia fonti rinnovabili che fonti non rinnovabili; in questa categoria sono compresi anche gli impianti che operano in co-combustione e cioè quegli impianti termoelettrici che sono alimentati attraverso la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili ottenuti da fonti rinnovabili (biomasse, parte biodegradabile dei rifiuti, biogas).

### Requisiti

Schematicamente, la normativa vigente prevede requisiti classificati per fonte e tipologia di impianti.

#### Per fonte

Sono ammessi al rilascio della qualificazione IAFR gli impianti alimentati da energia eolica, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica; inoltre energia ottenuta dalla combustione di biomasse e di biogas.

Dove per **biomassa** si intendono: biomasse combustibili (legno vergine, gusci di nocchie, lolla di riso, etc.); biomasse da rifiuti completamente biodegradabili (grassi e farine animali, rifiuti di cucine e mense, etc.); biomasse da rifiuti parzialmente biodegradabili (RSU-Rifiuti Solidi Urbani, RSAU-Rifiuti Solidi Assimilabili agli Urbani, CDR-Combustibile Derivato dai Rifiuti, etc.), biocombustibili liquidi (bioetanolo e biometanolo, oli vegetali, biodiesel).

E dove per **biogas** si intendono: gas da discarica e da depurazione; biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche.

## Per tipologia di impianti

Sono ammessi al rilascio della qualificazione IAFR:

- gli aereogeneratori
- gli impianti idroelettrici
- gli impianti geotermoelettrici
- gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse e biogas
- gli impianti ibridi

## Richiesta di qualificazione IAFR

Per ottenere la qualificazione IAFR occorre fare richiesta al GSE, compilando un'apposita domanda di qualifica, il cui fac-simile è scaricabile dal sito del GSE (vedi voce "Documentazione IAFR" nel menu di destra).

Alla domanda va allegata una documentazione che varia a seconda dello stato in cui si trova l'impianto alla data della presentazione della domanda: se è, cioè, in esercizio o in progetto.

### Documentazione per gli impianti in esercizio

Per ottenere la qualificazione IAFR per impianti che, al momento della richiesta, sono in esercizio, occorre allegare alla domanda di qualifica la seguente documentazione:

- effettuato pagamento del **contributo per le spese di istruttoria** da corrispondere al GSE; a tal fine occorre compilare il modello "Contributo per le spese di istruttoria" allegando copia del bonifico bancario effettuato. Il contributo si articola in una parte fissa, pari a 150 €, più una parte variabile che cambia in funzione della potenza nominale media annua dell'impianto:

La parte variabile è fissata in:

- Zero per impianti di potenza nominale media annua inferiore a 20 kW
- 50 € per impianti di potenza nominale media annua da 20 kW a 200 kW
- 300 € per impianti di potenza nominale media annua da 200 kW a 1 MW
- 800 € per impianti di potenza nominale media annua da 1 MW a 10 MW
- 1200 € per impianti di potenza nominale media annua superiore a 10 MW

**Nota bene:** ad ognuna di queste cifre si applica l'iva al 20%

- scheda tecnica relativa al **tipo di intervento effettuato sull'impianto**. Per ogni tipo di intervento (potenziamento, rifacimento, riattivazione o nuova costruzione) è prevista una scheda tecnica, tutte scaricabili dal sito del GSE (vedi menu di destra voce "Documentazione IAFR")

**ATTENZIONE: E' all'interno della Scheda tecnica che il produttore può scegliere tra le forme di incentivazione previste (Certificato Verde o Tariffa onnicomprensiva).** Una volta presentata la domanda ed effettuata la scelta, e prima della fine del periodo di incentivazione, è consentito un solo passaggio da un sistema incentivante all'altro (fatto salvo l'eccezione di cui all'art. 21 comma 2 del Dm 18/12/08); se si opta per il passaggio, alla durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante va sottratto il periodo già fruito con il precedente sistema.

- **Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR).** La RTR ha lo scopo di individuare la fonte rinnovabile utilizzata, di caratterizzare tecnicamente l'impianto e la categoria di intervento effettuato. E deve essere corredata dei relativi elaborati tecnici e documentali (lo schema funzionale dell'impianto, la planimetria generale, lo schema elettrico unifilare dell'impianto, ecc.)

- **copia del progetto definitivo dell'impianto** presentato alle pubbliche autorità per l'ottenimento delle autorizzazioni

- **copia delle principali autorizzazioni** per la costruzione e l'esercizio dell'impianto

- **denuncia di apertura di Officina elettrica** e il relativo verbale di verifica. Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, la cui energia è prodotta per autoconsumo o per la vendita ai consumatori finali, è richiesta la denuncia di apertura di Officina elettrica. Essa va presentata in duplice copia all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per il territorio in cui si trova l'impianto. Eseguita la verifica dell'impianto, l'Ufficio Tecnico di Finanza rilascia la licenza di esercizio.

Gli Uffici tecnici di Finanza (UTF) sono organi periferici del Ministero delle Finanze e fanno capo all'Agenzia delle Dogane. Effettuano servizio di controllo degli impianti industriali nei quali si producono, si trasformano, si commercializzano e si detengono i prodotti sottoposti alle imposte sul consumo e sulla fabbricazione (accise).

Non è, invece, necessario presentare all'UTF la denuncia dell'apertura di officina elettrica se l'impianto ha una potenza inferiore a 20 kW (legge 133/99) e immette tutta l'energia prodotta in rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26). Per tali impianti, non potendo disporre del Verbale di verifica UTF per l'attestazione dell'entrata in

esercizio dell'impianto e delle letture iniziali dei contatori, il produttore deve inviare al GSE una "Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà", redatta secondo il fac-simile presente sul sito del GSE (vedi menu di destra voce "Documentazione IAFR").

- **regolamento di esercizio con il gestore** della rete locale (per esempio ENEL, ACEA, IRIDE etc.), comprensivo della dichiarazione di messa in tensione dell'impianto di connessione
- **scheda tecnica di caratterizzazione delle biomasse o dei rifiuti** (ovviamente solo in caso di impianti che utilizzino queste fonti)

La legge finanziaria 2008 prevede particolari premialità (sia rispetto ai Certificati Verdi sia rispetto alla Tariffa onnicomprensiva) per le biomassa a filiera corta. Tali agevolazioni dipendono però da un decreto attuativo dei Ministri competenti che stabiliscano "le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera...". In attesa di tale decreto, il produttore deve comunque includere nella richiesta di qualificazione la scheda tecnica di caratterizzazione delle biomasse o dei rifiuti, disponibile sul sito del GSE (vedi voce "Documentazione IAFR" nel menu di destra).

### **Documentazione per gli impianti in progetto**

Per ottenere la qualificazione IAFR per impianti che, al momento della richiesta, sono in progetto, occorre allegare alla domanda di qualifica la seguente documentazione:

- effettuato pagamento del contributo per le spese di istruttoria, scheda tecnica relativa al tipo di intervento effettuato sull'impianto, Relazione Tecnica di Riconoscimento: come al punto precedente
- copia del progetto definitivo dell'impianto presentato alle pubbliche autorità per l'ottenimento delle autorizzazioni
- copia delle principali autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto
- scheda tecnica di caratterizzazione delle biomasse o dei rifiuti: come al punto precedente

**Nota bene:** Il produttore deve comunicare al GSE l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto dal progetto, fornendo la documentazione idonea che attesti l'effettiva data di inizio lavori. I lavori devono **iniziare** entro 18 mesi dall'ottenimento della qualifica. Se ciò non avviene, essa perde di validità.

Per i tempi di chiusura lavori dell'impianto, i tempi variano (dai 3 anni del fotovoltaico ai 9 anni del grande idroelettrico).

### **Documentazione dopo l'entrata in esercizio**

Il produttore deve comunicare formalmente al GSE l'entrata in esercizio dell'impianto, completando la documentazione con:

- denuncia di apertura di officina elettrica e il relativo verbale di verifica, il regolamento di esercizio con il gestore della rete locale, come al punto precedente
- le fotografie di post-intervento nei casi di potenziamento, rifacimento, riattivazione, co-combustione e nuova costruzione

### **La documentazione integrativa per i diversi interventi**

Oltre alla documentazione di base, in taluni casi è necessario inviare al GSE una documentazione specifica che varia a seconda della categoria di intervento effettuata sull'impianto (potenziamento, rifacimento, riattivazione o nuova costruzione).

Per tale documentazione rimandiamo alle indicazioni presenti sulla "Procedura di qualificazione degli impianti da fonti rinnovabili" redatta dal GSE e presente sul suo sito (vedi voce "Documentazione IAFR" nel menu di destra).

### **Tempi del rilascio della Qualificazione IAFR**

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di qualifica, il GSE comunica al produttore l'esito dell'istruttoria di valutazione. Se entro questo periodo il produttore non riceve dal GSE nessuna comunicazione, **la richiesta di qualificazione si ritiene accolta.**